



COMUNE DI COSTA VOLPINO

c.a.p. 24062 - Provincia di Bergamo - Telefono (035) 970.290 - Codice Fiscale/Partita IVA 00572300168

COMUNE DI COSTA VOLPINO PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA N. 1032

OGGETTO: Divieto utilizzo moto d'acqua e mezzi similari.

I L S I N D A C O

Considerato che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione, delle attività ittiche e di balneazione è notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

Costata la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago in generale e di salvaguardare l'interesse turistico locale;

Ritenuto altresì che talune unità di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno installato mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite tollerabile con conseguente inquinamento atmosferico ed acustico; inoltre la vigente normativa ne consente un utilizzo che comprometterebbe la sicurezza personale e della navigazione;

Visto il vigente codice della navigazione approvato con Regio Decreto 30.3.1942 n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con D.M. 19.1.1950 n. 33;

Visto il Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale n. 232 del 21.1.1994;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 03.07.1997, n. 52500;

Visto il titolo III, punto 3, della medesima Ordinanza, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Iseo, Monte Isola, Sulzano, Bale Marasino, Marone, Pisogne e Paratico;

Visto l'art. 39, n. 2, della Legge 3.6.1990, n. 142;

O R D I N A

E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Costa Volpino.

E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di datti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.

D I S P O N E

Le violazioni di quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

I trasgressori, in seguito all'accertamento dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Pe-



COMUNE DI COSTA VOLPINO

c.a.p. 24062 - Provincia di Bergamo - Telefono (035) 970.290 - Codice Fiscale/Partita IVA 00572300168

nale.

Gli agenti appartenenti agli enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed all'applicazione delle norme della presente Ordinanza.

L'ordinanza n. 1030 del 13 settembre 1996 è revocata e sostituita dalla presente.

La presente ordinanza mantiene l'efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, li 7 agosto 1997



IL SINDACO
Dr. Diomida CRETTI

COMUNE DI COSTA VOLPINO
(PROV. DI BERGAMO)
AFFISSO ALL'ALBO COMUNALE
DAL 22-8-97 AL 25-8-97
Costa Volpino, li 25/8/97
IL MESSO COMUNALE